

ALLEGATI

ALLEGATO 1

DEROGHE ALL'OBBLIGO DI AMMETTERE IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE GLI AUTOVEICOLI ED I RIMORCHI

1. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli, i rimorchi ed i complessi di veicoli i cui pesi, totali o per asse, o le cui dimensioni superino i limiti fissati dalla loro legislazione nazionale per i veicoli immatricolati sul loro territorio. Le Parti contraenti sul cui territorio ha luogo una circolazione internazionale di veicoli pesanti si adopereranno per concludere degli accordi regionali che consentano, in circolazione internazionale, l'accesso alle strade della regione, fatta eccezione per le strade minori, ai veicoli o complessi di veicoli i cui pesi e dimensioni non superino le cifre fissate da tali accordi.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente allegato, non saranno considerate come oltrepassanti i limiti della larghezza massima autorizzata le sporgenze:

- a) dei pneumatici, presso il loro punto di contatto con il suolo, e dei collegamenti degli indicatori di pressione dei pneumatici;
- b) dei dispositivi antislittanti eventualmente montati sulle ruote;
- c) degli specchi retrovisori costruiti in modo da poter cedere, sotto l'effetto di una moderata pressione, nei due sensi, fino a non oltrepassare più la larghezza massima autorizzata;
- d) degli indicatori di direzione laterali e delle luci di ingombro, purchè tale sporgenza sia di pochi centimetri;

e) dei sigilli doganali apposti sul carico e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di tali sigilli.

3. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i complessi di veicoli sottoindicati, nella misura in cui la loro legislazione nazionale vieta la circolazione di tali complessi:

- a) motocicli con rimorchio;
- b) complessi costituiti da un autoveicolo e più rimorchi;
- c) veicoli articolati adibiti ai trasporti di persone.

4. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed i rimorchi beneficianti di deroghe in virtù del paragrafo 60 dell'allegato 5 della Convenzione.

5. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i ciclomotori ed i motocicli il cui conducente e, se del caso, il passeggero non siano muniti di un casco di protezione.

6. Le Parti contraenti possono subordinare l'ammissione in circolazione internazionale sul loro territorio di ogni autoveicolo, diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozetta, alla presenza a bordo dell'autoveicolo di un dispositivo, previsto al paragrafo 56 dell'allegato 5 della Convenzione, e destinato, in caso di arresto sulla carreggiata, a preannunciare il pericolo costituito dal veicolo fermo.

7. Le Parti contraenti possono subordinare l'ammissione in circolazione internazionale, su determinate strade accidentate o in determinate regioni a rilievo accidentato del loro territorio, degli autoveicoli il cui peso massimo autorizzato superi 3.500 Kg. (7700 libbre) al rispetto delle prescrizioni speciali imposte dalla loro legislazione nazionale per l'ammissione su tali strade, o in tali regioni, dei veicoli dello stesso peso massimo autorizzato da esse immatricolati.

8. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo munito di proiettori di incrocio a fascio asimetrico allorchè la regolazione dei fasci di luce non è adattata al senso di circolazione nel loro territorio.

9. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo o ogni rimorchio trainato da un autoveicolo che porti un segno distintivo diverso da quello previsto per tale veicolo all'articolo 37 della presente Convenzione.

ALLEGATO 2

NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE

1. Il numero di immatricolazione previsto agli articoli 35 e 36 della Convenzione deve essere composto sia di cifre, sia di cifre e lettere. Le cifre debbono essere delle cifre arabe e le lettere debbono essere in caratteri latini maiuscoli. Possono, tuttavia, essere impiegati altre cifre o caratteri, ma il numero di immatricolazione deve allora essere ripetuto in cifre arabe ed in caratteri latini maiuscoli.

2. Il numero di immatricolazione deve essere composto ed apposto in modo da essere leggibile di giorno con tempo chiaro ad una distanza minima di 40 metri (130 piedi da un osservatore posto sull'asse del veicolo e con il veicolo fermo; tuttavia le Parti contraenti possono, per i veicoli che esse immatricolano, ridurre tale distanza minima di leggibilità per i motocicli e per delle categorie speciali di autoveicoli sulle quali sarebbe difficile dare ai numeri di immatricolazione delle dimensioni sufficienti perchè siano leggibili a 40 metri (130 piedi).

3. Nel caso in cui il numero di immatricolazione è apposto su di una targa speciale tale targa deve essere piatta e fissata in posizione verticale o sensibilmente verticale e perpendicolarmente al piano longitudinale mediano del veicolo. Nel caso in cui il numero è apposto o dipinto sul veicolo, la superficie sulla quale è apposto o dipinto deve essere piana e verticale e deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.

4. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 32, la targa o la superficie nella quale è apposto o dipinto il numero di immatricolazione può essere di materiale rifrangente.

Allegato 3

SEGNO DISTINTIVO DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE

1. Il segno distintivo previsto all'articolo 37 della Convenzione deve essere composto da una a tre lettere in caratteri latini maiuscoli. Le lettere avranno un'altezza minima di 0,08 m (3,1 pollici) ed i loro tratti uno spessore di almeno 0,01 m (0,4

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pollici). Le lettere saranno dipinte in nero su di un fondo bianco a forma di ellisse, il cui asse maggiore è orizzontale.

2. Quando il segno distintivo prevede soltanto una lettera, l'asse maggiore dell'ellisse può essere verticale.

3. Il segno distintivo non deve essere incorporato nel numero di immatricolazione, nè apposto in modo tale da creare confusione con quest'ultimo o nuocere alla sua leggibilità.

4. Sui motocicli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell'ellisse saranno di almeno 0,175 m. (6,9 pollici) e 0,115 m (4,5 pollici). Sugli altri autoveicoli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell'ellisse saranno di almeno:

- a) 0,24 m (9,4 pollici) e 0,145 m (5,7 pollici) se il segno distintivo reca tre lettere;
- b) 0,175 m (6,9 pollici) e 0,115 m. (4,5 pollici) se il segno distintivo reca meno di tre lettere.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato 2 si applicano all'apposizione del segno distintivo sui veicoli.

ALLEGATO 4

MARCHI D'IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE

1. I marchi di identificazione comprendono:

a) Per gli autoveicoli:

- i) il nome o il marchio del costruttore del veicolo;;
- ii) sul telaio, o in mancanza di telaio, sulla carrozzeria, il numero di fabbricazione o il numero di serie del costruttore;;
- iii) sul motore, il numero di fabbricazione del motore quando tale numero viene apposto dal costruttore;

b) Per i rimorchi, le indicazioni previste ai precedenti commi i) e ii);

c) Per i ciclomotori, l'indicazione della cilindrata ed il marchio "CM".

2. I marchi indicati al paragrafo 1 del presente allegato debbono essere posti in posizioni accessibili ed essere facilmente leggibili, inoltre essi debbono essere tali che sia difficile modificarli o sopprimerli. Le lettere e le cifre comprese nei marchi saranno sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese ed in cifre arabe, sia ripetute in tale maniera.

Allegato 5

CONDIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI ED AI RIMORCHI

1. Le Parti contraenti che, conformemente all'articolo primo comma n) della Convenzione, hanno dichiarato di voler assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non superi 400 kg. (900 libbre) debbono assoggettare tali veicoli alle prescrizioni imposte dal presente allegato sia per i motocicli sia per gli altri autoveicoli.

Ai sensi del presente allegato, il termine "rimorchio" si applica solo

a quelli destinati ad essere agganciati ad un'autovettura.

3. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2-a dell'articolo 3 della Convenzione, ogni Parte contraente può, per gli autoveicoli che essa immatricula e per i rimorchi che essa ammette alla circolazione in virtù della propria legislazione nazionale, imporre delle prescrizioni che completino le disposizioni del presente allegato o più rigorose di queste.

Capitolo I Frenatura

4. Ai fini del presente capitolo,

a) il termine "ruote di un asse" indica le ruote simmetriche, oppure sensibilmente simmetriche, rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, anche se esse non si trovano su di uno stesso asse (un asse tandem è contato come due assi);

b) il termine "freno di servizio" indica il dispositivo normalmente utilizzato per rallentare o fermare il veicolo;

c) il termine "freno di stazionamento" indica il dispositivo utilizzato per mantenere immobile, in assenza del conducente, il veicolo o, nel caso di un rimorchio, il rimorchio allorchè questo è distaccato;

d) il termine "freno di soccorso" indica il dispositivo destinato a rallentare e ad arrestare il veicolo in caso di insufficienza del freno di servizio.

A. Frenatura degli autoveicoli diversi dai motocicli.

5. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo deve essere munito di freni che possano essere azionati facilmente, da parte del conducente installato al suo posto di guida. Questi freni dovranno assicurare le tre funzioni di frenatura sottoindicate:

a) un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada sulla quale circola;

b) un freno di stazionamento che consenta di mantenere il veicolo immobile, quali che siano le sue condizioni di carico, su di una pendenza ascendente o discendente del 16%, le superfici attive dei freni restando mantenute in posizione di bloccaggio per mezzo di un dispositivo ad azione puramente meccanica;

c) un freno di soccorso che consenta di rallentare e di arrestare il veicolo, quali che siano le sue condizioni di carico, su di una distanza ragionevole, anche in caso di insufficienza del freno di servizio.

6. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 del presente allegato, i dispositivi che assicurano le tre funzioni di frenatura (freno di servizio, freno di soccorso e freno di stazionamento) possono avere delle parti comuni; la combinazione dei comandi è ammessa solo a condizione che rimangano almeno due comandi distinti.

7. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote del veicolo; tuttavia, sui veicoli aventi più di due assi, le ruote di un asse possono non essere frenate.

8. Il freno di soccorso deve poter agire almeno su una ruota di ciascun lato del piano longitudinale mediano del veicolo; la stessa disposizione si applica al freno di stazionamento.

9. Il freno di servizio ed il freno di stazionamento debbono agire su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente per mezzo di pezzi sufficientemente robusti.

10. Nessuna superficie frenata deve poter essere disinnestata dalle ruote. Tuttavia, tale disinnesto è ammesso per alcune delle superfici frenate, a condizione:

- a) che esso sia soltanto momentaneo, per esempio durante un cambio dei rapporti di trasmissione;
- b) che, nel caso del freno di stazionamento, esso non sia possibile senza l'azione del conducente, e
- c) che, nel caso del freno di servizio o del freno di soccorso, l'azione di frenatura continui a poter essere esercitata con l'efficienza prescritta conformemente al paragrafo 5 del presente allegato.

B. Frenatura dei rimorchi.

11. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 17-c del presente allegato, ogni rimorchio diverso da un rimorchio leggero deve essere munito di freni, e precisamente:

- a) un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada sulla quale circola;
- b) un freno di stazionamento che consente di mantenere immobile il veicolo, su di una pendenza ascendente o discendente del 16%, le superfici attive del freno restando mantenute in posizione di bloccaggio per mezzo di un dispositivo ad azione puramente meccanica. La presente disposizione non si applica ai rimorchi che non possono essere distaccati dal veicolo trattore senza l'aiuto di utensili, purchè le esigenze relative alla frenatura di stazionamento siano rispettate per il complesso di veicoli.

12. I dispositivi che assicurano le due funzioni di frenatura (servizio e stazionamento) possono avere delle parti comuni.

13. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote del rimorchio.

14. Il freno di servizio deve poter essere azionato mediante il comando della frenatura di servizio del veicolo trattore, tuttavia, se il peso massimo autorizzato del rimorchio non supera 3500 kg (7700 libbre), il freno può essere realizzato in modo da non potere essere azionato, durante la marcia, che dal semplice avvicinamento del rimorchio al veicolo trattore (frenatura per inerzia).

15. Il freno di servizio ed il freno di stazionamento debbono agire su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente per mezzo di pezzi sufficientemente robusti.

16. I dispositivi di frenatura debbono essere tali che l'arresto del rimorchio sia assicurato automaticamente in caso di rottura

del dispositivo di accoppiamento, durante la marcia. Tuttavia, tale prescrizione non si applica ai rimorchi ad un solo asse o a due assi distanti uno dall'altro meno di un metro (40 pollici) a condizione che il loro peso massimo autorizzato non superi 1500 kg (3300 libbre) e, ad eccezione dei semirimorchi, che siano muniti, oltre al dispositivo di accoppiamento, del collegamento secondario previsto al paragrafo 58 del presente allegato.

C. Frenatura dei complessi di veicoli

17. Oltre alle disposizioni delle parti A e B del presente capitolo relative ai veicoli isolati (autoveicoli e rimorchi), le sottodicate disposizioni si applicano ai complessi di tali veicoli:

a) i dispositivi di frenatura montati su ciascuno dei veicoli che compongono il complesso debbono essere compatibili;

b) l'azione del freno di servizio deve essere convenientemente ripartita e sincronizzata fra i veicoli che compongono il complesso;

c) il peso massimo autorizzato di un rimorchio non provvisto di un freno di servizio non deve superare la metà della somma del peso a vuoto del veicolo trattore e del peso del conducente.

D. Frenatura dei motocicli

18. a) Ogni motociclo deve essere provvisto di due dispositivi di frenatura di cui uno agisca almeno sulla o sulle ruote anteriori; se al motociclo è aggiunta una carrozzetta, la frenatura della ruota della carrozzetta non è richiesta. Tali dispositivi di frenatura debbono permettere di rallentare il motociclo e di arrestarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada su cui circola.

b) Oltre ai dispositivi previsti al capoverso a) del presente paragrafo, i motocicli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo debbono essere provvisti di un freno di stazionamento che risponda alle condizioni indicate al capoverso b) del paragrafo 5 del presente allegato.

Capitolo II

Luci e dispositivi riflettenti

19. Ai fini del presente capitolo, il termine:

"Proiettore di profondità" indica la luce del veicolo che serve ad illuminare la strada a grande distanza innanzi a tale veicolo;

"Proiettore di incrocio" indica la luce del veicolo che serve ad illuminare la strada innanzi a tale veicolo senza abbagliare nè disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso inverso e gli altri utenti della strada;

"Luce di posizione anteriore" indica la luce del veicolo che serve ad indicare la presenza e la larghezza di tale veicolo visto dalla parte anteriore;

"Luce di posizione posteriore" indica la luce del veicolo che serve ad indicare la presenza e la larghezza di tale veicolo visto dalla parte posteriore;

"Luce di arresto" indica la luce del veicolo che serve ad indicare agli altri utenti della strada che si trovano dietro tale veicolo che il suo conducente aziona il freno di servizio;

"Proiettore fendì nebbia" indica la luce del veicolo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, di caduta di neve, di temporale o di nubi di polvere;

"Proiettore di retromarcia" indica la luce del veicolo che serve ad illuminare la strada verso la parte posteriore di tale veicolo e ad avvisare gli altri utenti della strada che il veicolo esegue una retromarcia o è sul punto di eseguirla;;

"Indicatore di direzione" indica la luce del veicolo che serve ad indicare agli utenti della strada che il conducente ha l'intenzione di cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

"Catadiottro" indica un dispositivo che serve ad indicare la presenza di un veicolo mediante la riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa non collegata a tale veicolo, ed essendo l'osservatore posto presso tale sorgente luminosa;

"superficie luminosa" indica per le luci la superficie visibile da cui è emessa la luce e per i catadiottri la superficie visibile rifrangente ;

20. I colori delle luci previste nel presente capitolo debbono essere, per quanto possibile, conformi alle definizioni date nell'appendice del presente allegato.

21. Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo suscettibile di superare su strada piana la velocità di 40 km (25 miglia) all'ora deve essere provvisto nella parte anteriore di un numero pari di proiettori di profondità emettenti luce di colore bianco o giallo-selettivo capaci di illuminare efficacemente la strada di notte con tempo chiaro su di una distanza di almeno 100 m (325) davanti al veicolo. I bordi esterni della superficie luminosa del proiettore non debbono in alcun caso trovarsi più vicini all'estremità della larghezza del veicolo dei bordi esterni della superficie luminosa dei proiettori di incrocio.

22. Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo suscettibile di superare su strada piana la velocità di 10 Km (6 miglia) all'ora deve essere provvisto nella parte anteriore di due proiettori d'incrocio emettenti luce bianca o giallo-selettivo, capaci di illuminare efficacemente la strada di notte con tempo chiaro su di una distanza di almeno 40 m. (130 piedi) davanti al veicolo. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m. (16 pollici) dall'estremità della larghezza del veicolo. Un autoveicolo non deve essere provvisto di più di due proiettori di incrocio. I proiettori di incrocio debbono essere regolati in maniera da essere conformi alla definizione del paragrafo 19 del presente allegato.

23. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozetta deve essere munito nella parte anteriore di due luci di posizione anteriore bianche; tuttavia, il giallo-selettivo è ammesso per le luci di posizione anteriori incorporate nei proiettori di profondità o nei proiettori di incrocio che emettono fasci di luce giallo-selettivo. Tali luci di posizione anteriori, allorchè sono le sole luci accese verso l'avanti del veicolo debbono essere visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi) senza abbagliare nè disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano

longitudinale, mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m. (16 pollici) dall'estremità della larghezza del veicolo.

24. a) Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozetta deve essere provvisto sulla parte posteriore di un numero pari di luci di posizione posteriori rosse visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi) senza abbagliare nè disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale del veicolo non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremità della larghezza del rimorchio. Tuttavia, i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m (32 pollici) possono essere provvisti di una sola di tali luci se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozetta.

25. Ogni autoveicolo o rimorchio che reca sulla parte posteriore un numero di immatricolazione deve essere munito di un dispositivo di illuminazione di detto numero, tale che quest'ultimo, allorchè è illuminato dal dispositivo, sia leggibile di notte con tempo chiaro, a veicolo fermo, ad una distanza di 20 m (65) piedi dalla parte posteriore del veicolo, tuttavia, ogni Parte contraente può ridurre tale distanza minima di leggibilità di notte nella stessa proporzione e per gli stessi veicoli per i quali abbia ridotto, in applicazione del paragrafo 2 dell'allegato 2 della Convenzione, la distanza minima di leggibilità di giorno.

26. Su ogni autoveicolo (compresi i motocicli) e su ogni complesso costituito da un autoveicolo e da uno o più rimorchi, i collegamenti elettrici debbono essere tali che i proiettori di profondità, i proiettori di incrocio, i proiettori fendinebbia, le luci di posizione anteriori dell'autoveicolo ed il dispositivo previsto al precedente paragrafo 25 possano essere messi in funzione soltanto quando le luci di posizione posteriori dell'autoveicolo o del complesso di veicoli, situate più indietro, sono anch'esse in funzione.

Tuttavia, tale condizione non è imposta per i proiettori di profondità o per i proiettori di incrocio quando sono utilizzati per dare gli avvertimenti luminosi previsti al paragrafo 5 dell'articolo 33 della Convenzione. Inoltre, i collegamenti elettrici debbono essere tali che le luci di posizione anteriori dell'autoveicolo siano sempre accese quando sono accesi i proiettori di incrocio, i proiettori di profondità o i proiettori fendinebbia.

27. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozetta deve essere provvisto nella parte posteriore di almeno due catadiottri rossi di forma triangolare. Da ciascun lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremità della larghezza del veicolo. I catadiottri debbono essere visibili, per il conducente di un veicolo, di notte con tempo chiaro, ad una distanza di almeno 150 m (500 piedi) quando sono illuminati dai proiettori di profondità di tale veicolo.

28. Ogni rimorchio deve essere provvisto nella parte posteriore di almeno due catadiottri rossi. Tali catadiottri debbono avere la forma di un triangolo equilatero con un vertice in alto ed un lato orizzontale; la misura dei suoi lati deve essere compresa fra 0,15

m (6 pollici) e 0,20 m (8 pollici); nessuna luce di segnalazione deve essere posta all'interno del triangolo. Tali catadiottri debbono soddisfare alla condizione di visibilità fissata al precedente paragrafo 27. Da ciascun lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremità della larghezza del rimorchio. Tuttavia, i rimorchi, la cui larghezza non supera 0,80 m (32 pollici) possono essere provvisti di un solo catadiottro se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta.

29. Ogni rimorchio deve essere provvisto nella parte anteriore di due catadiottri bianchi, di forma non triangolare. Tali catadiottri debbono soddisfare alle condizioni di installazione e di visibilità fissate al precedente paragrafo 27.

30. Un rimorchio deve essere provvisto nella parte anteriore di due luci di posizione anteriori bianche, quando la sua larghezza supera 1,60 m (5 piedi e 4 pollici). Le luci di posizione così prescritte debbono essere poste il più vicino possibile all'estremità della larghezza del rimorchio ed in ogni caso in modo tale che il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non disti oltre 0,15 m (6 pollici) da tali estremità.

31. Ad eccezione dei motocicli a due ruote con o senza carrozzetta, ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la velocità di 25 km (15 miglia) all'ora deve essere provvisto nella parte posteriore di due luci di arresto di colore rosso la cui intensità luminosa sia nettamente superiore a quella delle luci di posizione posteriori. La stessa disposizione si applica ad ogni rimorchio che costituisce l'ultimo veicolo di un complesso di veicoli; tuttavia, nessuna luce di arresto è richiesta sui piccoli rimorchi le cui dimensioni siano tali che le luci di arresto del veicolo trattore restino visibili.

32. Con riserva della possibilità per le Parti contraenti, che, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli, di esonerare i ciclomotori da tutti o da parte di tali obblighi:

a) ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di un proiettore di incrocio che soddisfi alle disposizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 22;

b) ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta capace di superare su strada piana la velocità di 40 km (25 miglia) all'ora deve essere provvisto, oltre che del proiettore di incrocio, di almeno un proiettore di profondità che soddisfi alle disposizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 21. Se tale motociclo reca più di un proiettore di profondità, tali proiettori debbono essere posti il più vicino possibile l'uno all'altro;

c) un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta non deve essere provvisto né di più di un proiettore di incrocio né di più di due proiettori di profondità.

33. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta può essere provvisto nella parte anteriore di una o due luci di posizione

anteriori che soddisfino alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 23. Se tale motociclo reca due luci di posizioni anteriori, esse debbono essere poste il più vicino possibile l'una all'altra. Un motociclo a due ruote senza carrozzetta non deve essere provvisto di più di due luci di posizione anteriori.

34. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di una luce di posizione posteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 24.

35. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di un catadiottro che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 27.

36. Con riserva della possibilità per le Parti contraenti che, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli, di esonerare da tale obbligo i ciclomotori a due ruote con o senza carrozzetta, ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di una luce di arresto che soddisfi alle disposizioni del precedente paragrafo 31.

37. Senza pregiudizio delle disposizioni relative alle luci ed ai dispositivi richiesti per i motocicli senza carrozzetta, ogni carrozzetta collegata ad un motociclo a due ruote deve essere provvista nella parte anteriore di una luce di posizione anteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 23 e nella parte posteriore di una luce di posizione posteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 24-a, e di un catadiottro che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 27. I collegamenti elettrici debbono essere tali che le luci di posizione anteriori e posteriori della carrozzetta si accendano contemporaneamente alla luce di posizione posteriore del motociclo. In ogni caso, una carrozzetta non deve recare nè un proiettore di profondità nè un proiettore di incrocio.

38. Gli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, assimilati ai motocicli in applicazione del comma n) dell'articolo primo della Convenzione, debbono essere provvisti dei dispositivi prescritti ai precedenti articoli 21, 22, 23, 24-a 27 e 31. Tuttavia, quando la larghezza di tale veicolo non supera 1,30 m (4 piedi e 3 pollici), sono sufficienti un solo proiettore di profondità ed un solo proiettore di incrocio. Le prescrizioni relative alla distanza delle superfici luminose rispetto all'estremità della larghezza del veicolo non si applicano in tale caso.

39. Ogni autoveicolo, ad eccezione di quelli il cui conducente può indicare i propri cambiamenti di direzione mediante segnali fatti col braccio visibili da ogni angolo dagli altri utenti della strada, deve essere provvisto di indicatori di direzione a posizione fissa ed a luce lampeggiante arancione, disposti in numero pari sul veicolo e visibili di giorno e di notte dagli utenti della strada interessati al movimento del veicolo. La

frequenza del lampeggiamento della luce deve essere di 90 al minuto con tolleranza di ± 30 .

40. Se su di un autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta sono installati dei proiettori fendinebbia, questi debbono emettere luce di colore bianco o giallo-selettivo, debbono essere in numero di due e debbono essere situati in modo tale che nessun punto della loro superficie luminosa si trovi al di sopra del punto più alto della superficie luminosa dei proiettori di incrocio e che, da ciascun lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non disti oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremità della larghezza del veicolo.

41. Il proiettore di retromarcia non deve abbagliare o disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Se su un autoveicolo è montato un proiettore di retromarcia, essa deve emettere luce bianca, arancione oppure giallo-selettivo. Il comando di accensione di detto proiettore deve essere tale che esso possa accendersi soltanto quando è innestato il dispositivo di retromarcia.

42. Nessuna luce, diversa dagli indicatori di direzione, installata su di un autoveicolo o su di un rimorchio, deve essere lampeggiante, ad eccezione di quelle utilizzate, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti contraenti, per segnalare i veicoli o complessi di veicoli che non sono tenuti a rispettare le regole generali della circolazione e la cui presenza sulla strada impone agli altri utenti della strada delle precauzioni particolari, in special modo i veicoli prioritari, i convogli di veicoli, i veicoli di dimensioni eccezionali ed i veicoli o le macchine operatrici per la costruzione o la manutenzione delle strade. Tuttavia le Parti contraenti possono autorizzare o prescrivere che determinate luci, diverse da quelle che emettono una luce rossa, lampeggino in tutto o in parte per segnalare il pericolo particolare costituito momentaneamente dal veicolo.

43. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato viene considerato:

a) come una sola luce ogni combinazione di due o più luci, identiche o no, ma aventi la stessa funzione e lo stesso colore, di cui le proiezioni delle superfici luminose su di un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupano almeno il 50% della superficie del più piccolo rettangolo circoscritto alle proiezioni delle superfici luminose anzidette.

b) come due o come un numero pari di luci, una sola superficie luminosa avente la forma di una fascia quando questa è situata simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e si estende almeno fino a 0,40 m (16 pollici) dall'estremità della larghezza del veicolo da ciascun lato di quest'ultimo, con una lunghezza minima di 0,80 m (32 pollici). L'illuminazione di tale superficie dovrà essere assicurata da almeno due sorgenti luminose poste il più vicino possibile alle sue estremità. La superficie luminosa può essere costituita da un insieme di elementi affiancati in modo che le proiezioni delle superfici luminose dei diversi elementi su di un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupino

almeno il 50% della superficie del più piccolo rettangolo circoscritto alle proiezioni delle singole superfici luminose.

44. Su di uno stesso veicolo le luci che hanno la stessa funzione e che sono orientate verso la stessa direzione debbono essere dello stesso colore. Le luci ed i catadiottri che sono in numero pari debbono essere posti simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo salvo sui veicoli la cui forma esterna è asimmetrica. Le luci di ciascuna coppia debbono avere sensibilmente la stessa intensità.

45. Luci di diversa natura e, con riserva delle disposizioni degli altri paragrafi del presente capitolo, luci e catadiottri possono essere raggruppati o incorporati in uno stesso dispositivo, purchè ciascuna di tali luci e di tali catadiottri risponda alle disposizioni del presente allegato, che ad esse si applicano.

Capitolo III

Altre prescrizioni

Dispositivo di direzione

46. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di direzione robusto che consenta al conducente di cambiare facilmente, rapidamente e con sicurezza la direzione del proprio veicolo.

Specchio retrovisivo

47. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di uno o più specchi retrovisivi; il numero, le dimensioni e la disposizione di tali specchi debbono essere tali da consentire al conducente di vedere la circolazione verso la parte posteriore del veicolo

Avvisatore acustico

48. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di almeno un avvisatore acustico di potenza sufficiente. Il suono emesso dall'avvisatore deve essere continuo, uniforme e non stridente. I veicoli prioritari ed i veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori in servizio pubblico possono avere degli avvisatori acustici supplementari che non sono soggetti a queste esigenze.

Tergicristallo

49. Ogni autoveicolo avente un parabrezza di dimensioni e di forma tali che il conducente possa normalmente dal suo posto di guida vedere la strada verso l'avanti soltanto attraverso gli elementi trasparenti di tale parabrezza deve essere munito di almeno un tergicristallo efficace e robusto, posto in posizione appropriata ed il cui funzionamento non richieda l'intervento costante del conducente.

Lavavetro

50. Ogni autoveicolo, soggetto all'obbligo di essere munito di almeno un tergicristallo, deve essere anche munito di un lavavetro.

Parabrezza e vetri

51. Su ogni autoveicolo e su ogni rimorchio:

a) Le sostanze trasparenti che costituiscono gli elementi di parete esterna del veicolo, ivi compreso il parabrezza, o di parete interna di separazione, debbono essere tali che, in caso di rottura, il pericolo di lesioni corporali sia il più possibile ridotto;

b) i vetri del parabrezza devono essere fatti di una sostanza la cui trasparenza non si alteri e debbono essere tali da non provocare alcuna deformazione apprezzabile degli oggetti visti in trasparenza e tali che in caso di rottura il conducente possa ancora avere una visione sufficiente della strada.

Dispositivo di retromarcia

52. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di retromarcia manovrabile dal posto di guida. Tuttavia, tale dispositivo non è obbligatorio sui motocicli e sugli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo se il loro peso massimo autorizzato non supera 400 kg (900 libbre).

Silenziatore

53. Ogni motore termico di propulsione di un autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di scappamento silenziatore efficace, tale dispositivo deve essere tale da non poter esser reso inoperante dal conducente dal suo posto di guida.

Pneumatici

54. Le ruote degli autoveicoli e dei loro rimorchi debbono essere munite di pneumatici; lo stato di tali pneumatici deve esser tale che sia garantita la sicurezza, ivi compresa l'aderenza, anche su strada bagnata. Tuttavia la presente disposizione non potrà impedire alle Parti contraenti di autorizzare la utilizzazione di dispositivi che diano dei risultati almeno equivalenti a quelli che si ottengono con dei pneumatici.

Indicatore di velocità

55. Ogni autoveicolo capace di superare su strada piano la velocità di 40 km (25 miglia) all'ora deve essere provvisto di un indicatore di velocità; ogni Parte contraente può tuttavia esonerare da tale obbligo determinate categorie di motocicli e di altri veicoli leggeri.

Dispositivo di segnalazione a bordo degli autoveicoli

56. Il dispositivo previsto al paragrafo 5 dell'articolo 23 ed al paragrafo 6 dell'allegato 1 della Convenzione, deve essere:

a) sia un pannello, costituito da un triangolo equilatero coi lati di almeno 0,40 m (16 pollici), a bordi rossi larghi almeno 0,05 m (2 pollici) ed a fondo vuoto o di colore chiaro; i bordi rossi debbono essere illuminati per trasparenza o essere provvisti di una striscia rifrangente; il pannello deve essere tale da poter essere collocato in posizione verticale stabile;

b) sia un altro dispositivo egualmente efficace prescritto dalla legislazione del Paese in cui il veicolo è immatricolato.

Dispositivo antifurto

57. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo antifurto che, a partire dal momento in cui il veicolo è lasciato in sosta, impedisca il funzionamento o blocchi un organo essenziale del veicolo stesso.

Dispositivo di aggancio dei rimorchi leggeri

58. Ad eccezione dei semirimorchi, i rimorchi che non sono muniti del freno automatico previsto al paragrafo 16 del presente allegato debbono essere provvisti oltre che del dispositivo di aggancio, di un attacco secondario (catena, cavo ecc.) che in caso di rottura del dispositivo di aggancio possa impedire al timone di toccare il suolo ed assicurare una certa azione residua di guida del rimorchio.

Disposizioni generali

59. a) Per quanto possibile, gli organi meccanici e gli equipaggiamenti degli autoveicoli non debbono comportare rischi di incendio o di esplosione; non debbono neppure provocare emissioni eccessive di gas nocivi, di fumi opachi, di odori o di rumori.

b) Per quanto possibile, il dispositivo di accensione ad alta tensione del motore degli autoveicoli non deve dar luogo ad un'eccessiva emissione di parassiti radioelettrici sensibilmente fatidiosi.

c) Ogni autoveicolo deve essere costruito in modo che il campo di visibilità del conducente verso l'avanti, verso destra e verso sinistra, sia sufficiente per consentirgli di guidare con sicurezza.

d) per quanto possibile, gli autoveicoli ed i rimorchi debbono essere costruiti ed equipaggiati in modo da ridurre, per i loro occupanti e gli altri utenti della strada, il pericolo in caso di incidente. In particolare non debbono esservi, nè all'interno nè all'esterno, ornamenti o altri oggetti che, presentando degli spigoli o delle sporgenze non indispensabili, possano costituire un pericolo per gli occupanti e per gli altri utenti della strada.

CAPITOLO IV

Deroghe

60. Sul piano nazionale, le Parti contraenti possono derogare alle disposizioni del presente allegato nei seguenti casi:

a) Per gli autoveicoli ed i rimorchi la cui velocità per costruzione, non può superare su strada piana 25 Km (15 miglia) all'ora o per i quali la legislazione nazionale limita la velocità a 25 km/h,

b) Per le vetture da invalidi, cioè i piccoli autoveicoli particolarmente concepiti e costruiti - e non soltanto adattati per l'uso da parte di una persona colpita da un'infermità o da

un'incapacità fisica e che normalmente non sono usati che da questa persona,

c) Per dei veicoli destinati a delle esperienze aventi lo scopo di seguire il progresso della tecnica e di migliorare la sicurezza,

d) per i veicoli di una forma o di un tipo particolare, o che sono utilizzati per degli scopi particolari in condizioni speciali.

61. Le Parti contraenti possono anche concedere le seguenti deroghe alle disposizioni del presente allegato per i veicoli da esse immatricolati e che possono entrare in circolazione internazionale internazionale:

a) Autorizzando il colore arancione per le luci di posizione indicate ai paragrafi 23 2 30 del presente allegato e per i catadiottri indicati al paragrafo 29 del presente allegato;

b) Autorizzando il colore rosso per quelli fra gli indicatori di direzione indicati nel paragrafo 39 del presente allegato che sono situati nella parte posteriore del veicolo;

c) Autorizzando il colore rosso per quelle tra le luci indicate nell'ultima frase del paragrafo 42 del presente allegato che sono situate nella parte posteriore del veicolo;

d) Per quanto riguarda la posizione delle luci sui veicoli ad uso speciale, la cui forma esterna non consentisse il rispetto di tali disposizioni senza ricorrere a dei dispositivi di montaggio che potrebbero essere facilmente danneggiati o asportati;

e) Autorizzando la presenza di un numero dispari, superiore a due, di proiettori di profondità sugli autoveicoli da essa immatricolati; e

f) Per quanto riguarda i rimorchi che servono al trasporto di carichi lunghi (tronchi d'albero, tubi ecc.) e che, quando il veicolo è in moto, non sono agganciati al veicolo trattore ma sono collegati ad esso soltanto a mezzo del carico.

CAPITOLO V

Disposizioni transitorie














62. Gli autoveicoli immatricolati per la prima volta ed i rimorchi posti in circolazione sul territorio di una Parte contraente prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione o due anni dopo tale entrata in vigore non sono soggetti alle disposizioni del presente allegato, purchè soddisfino alle prescrizioni delle parti I, II e III dell'allegato 6 della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale.

APPENDICE

DEFINIZIONE DEI FILTRI COLORATI PER L'OTTENIMENTO DEI COLORI PREVISTI AL PRESENTE ALLEGATO (COORDINATE TRICROMATICHE)

Rosso.....limite verso il giallo: $y \leq 0,335$
 limite verso il porpora(1) $z \leq 0,008$

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Bianco.....	limite verso il blu:	x		0,310	
	limite verso il giallo:	x		0,500	
	limite verso il verde:	y		0,150	+ 0,640 x
	limite verso il verde:	y		0,440	
	limite verso il porpora:	y		0,050	+ 0,750
	limite verso il rosso:	y		0,382	
Arancione(2)	limite verso il giallo(1):	y		0,429	
	limite verso il rosso(1)	y		0,398	
	limite verso il bianco(1)	z		0,007	
Giallo					
selettivo(3)	limite verso il rosso (1):	y		0,138	+ 0,580x
	limite verso il verde:(1)	y		1,29x	-0,100
	limite verso il bianco:(1)	y		-x	+ 0,966
	limite verso il valore dello spettro:(1)	y		-x	+ 0,992

Per la verifica delle caratteristiche colorimetriche di tali filtri, deve essere usata una sorgente luminosa a temperatura di colore di 2854° K (corrispondente all'illuminante A della Commissione Internazionale dell'Illuminazione (CIE)).

.....
 (1) In questi casi sono stati adottati limiti differenti da quelli raccomandati dalla CIE, perchè le tensioni di alimentazione ai morsetti delle lampade che equipaggiano le luci variano entro limiti assai ampi.

(2) Si applica al colore dei segnali automobilistici correntemente chiamato finora "arancio" o "giallo arancio". Corrisponde ad una parte bene determinata della zona "gialla" del triangolo dei colori CIE.

(3) Si applica unicamente ai proiettori di incrocio ed ai proiettori di profondità. Nel caso particolare dei proiettori fendinebbia, la selettività del colore sarà riconosciuta soddisfacente se il fattore di purezza è almeno uguale a 0,820; il limite verso il bianco $y > -x + 0,966$, dovrà essere in tal caso $y > -x + 0,940$ e $y = 0,440$.

ALLEGATO 6

PATENTE NAZIONALE DI GUIDA

1. La patente nazionale di guida è un foglietto di formato A 7 (70 x 105 mm - 2,91 x 4,13 pollici) o un foglietto doppio (148 x 105 mm - 5,82 x 4,13 pollici) o triplo (222 x 105 mm - 8,78 x 4,13 pollici) che possa essere piegato in tale formato. E' di colore rosa.
2. La patente è stampata nella lingua o nelle lingue prescritte dall'autorità che la rilascia o che abilita a rilasciarla, tuttavia, essa reca in francese il titolo "Permis de conduire" accompagnata o no dal titolo in altre lingue.
3. Le indicazioni manoscritte o dattiloscritte apposte sulla patente sono sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese, sia ripetute in tale maniera.
4. Due delle pagine della patente sono conformi alle pagine modello N.1 e 2 sottoriportate. A condizione che non siano modificate nè la portata delle rubriche A, B, C, D ed E, tenuto conto del paragrafo 4 dell'articolo 41 della presente Convenzione, nè le loro lettere di riferimento nè l'essenziale delle rubriche relative all'identità del titolare della patente, la presente disposizione sarà ritenuta soddisfatta anche se saranno state apportate, in confronto a questi modelli, delle modifiche di dettaglio, in particolare saranno considerate come soddisfacenti alle disposizioni del presente allegato le patenti nazionali di guida conformi al modello dell'allegato 9 della Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Ginevra il 19 settembre 1949.
5. E' competenza della legislazione nazionale determinare se la pagina modello 3 deve o no far parte della patente e se la patente deve o no contenere delle indicazioni supplementari; se è previsto uno spazio per iscrivervi i cambiamenti di residenza, questo sarà situato, salvo sulla patente conforme al modello dell'allegato 9 della Convenzione del 1949, nella parte alta del retro della pagina 3 della patente.


PAGINE MODELLO
N. 1

PATENTE DI GUIDA (1) PERMIS DE CONDUIRE (1)

- 1. Cognome.....
- 2. Nomi (3).....
- 3. Data (4) e luogo(5) dinascita.....
- 4. Indirizzo.....

Firma del titolare (6)

.....



- 5. Rilasciata da.....
- 6. A..... il.....
- 7. Valida fino al (7).....
- N.....

Firma, ecc.(8)

PAGINA MODELLO

N.2

(2)	
<u>Categorie di veicoli per i quali la patente è valida</u>	
A	Motocicli. (9)
B	Autoveicoli diversi da quelli della categoria A, cui peso massimo autorizzato non supera 3,500 kg (7.700 libbre) e con non più di otto posti a sedere, oltre quello del conducente. (9)
C	Autoveicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato supera 3.500 kg. (7.700 libbre). (9)
D	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e aventi più di otto posti a sedere, oltre quello del conducente. (9)
E	Complesso di veicoli il cui trattore rientra nella o nelle categorie B, C o D per le quali il conducente è abilitato, ma che non rientrano essi stessi in tale o in tali categorie. (9)
	(10)
	(11)

FAGINA MODELLO

N.3

Valida fino al rilasciata il.....	Rinnovata fino al (9) il.....
Valida fino al rilasciata il	Rinnovata fino al (9) il
Valida fino al rilasciata il.....	Rinnovata fino al (9) il.....
Valida fino al..... rilasciata il.....	Rinnovata fino al (9) il.....
Valida fino al..... rilasciata il.....	Rinnovata fino al..... (9) il.....
	(10)

- (1) Sui modelli pieghevoli in due (se sono piegati in modo che la prima pagina di copertina non sia una pagina modello) e sui modelli pieghevoli in tre, tale indicazione può figurare nella prima pagina di copertina.
- (2) Indicare in questo spazio il nome o la sigla distintiva dello Stato, definita in virtù dell'allegato 3 della presente Convenzione. La precedente nota 1 si applica anche a questa rubrica.
- (3) I nomi del padre o del marito possono essere inseriti in questo spazio.
- (4) Se la data di nascita non è conosciuta, si indicherà l'età approssimativa alla data del rilascio della patente.
- (5) Lasciare in bianco se il luogo di nascita non è conosciuto.
- (6) "In mancanza, impronta del pollice". La firma o l'impronta del pollice nonchè lo spazio ad essi destinato possono essere omissi.
- (7) Tale rubrica è facoltativa sulle patenti che comportano una pagina modello n.3.
- (8) Firma e/o sigillo o timbro dell'autorità che rilascia la patente o dell'associazione abilitata a rilasciarla. Sui modelli pieghevoli in due (se sono piegati in modo che la prima pagina di copertina non sia una pagina modello) e sui modelli pieghevoli in tre, il sigillo o il timbro possono essere apposti sulla prima pagina di copertina.
- (9) Sigillo o timbro dell'autorità che rilascia la patente e, eventualmente, data di apposizione del sigillo o del timbro. Tale sigillo o timbro sarà apposto nella colonna di destra della pagina modello n.2 di fronte alle caselle relative alle definizioni delle categorie di veicoli per i quali la patente è valida e soltanto di fronte a tali caselle; le stesse disposizioni si applicano alle informazioni da indicare nella colonna di destra della pagina n.3 in merito ai rinnovi accordati.
- Le parti contraenti possono, anzichè apporre il sigillo o il timbro dell'autorità nella colonna di destra della pagina modello n.2 iscrivere in una nuova rubrica 8, "Categorie" sulla pagina modello n.1, la lettera o le lettere corrispondenti alla categoria o alle categorie per cui la patente è valida ed un asterisco per ogni categoria per cui la patente non è valida (per esempio "8. Categoria A,B ****").
- (10) Spazio riservato per altre categorie di veicoli definite nella legislazione nazionale.
- (11) Spazio riservato per le osservazioni supplementari che le Autorità competenti dello Stato che rilascia la patente desiderino, se necessario, annotare, comprese le condizioni restrittive di utilizzazione (per esempio "Obbligo di lenti di correzione" Valida solo per la guida del veicolo n...", "Con riserva dell'adattamento del veicolo per la guida da parte di un amputato ad una gamba"). Nel caso previsto al secondo comma della

precedente nota 9, le osservazioni complementari figureranno preferibilmente sulla pagina modello 1.

Altre osservazioni possono essere apposte nelle pagine che non sono pagine modello.

ALLEGATO 7

PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA


1. La patente è un libretto di formato A6 (148 x 105 mm - 5,82 x 4,13 pollici). La copertina è grigia; le pagine interne sono bianche.

2. Il recto e il verso del primo foglietto della copertina sono conformi rispettivamente alle pagine modello n.1 e 2 sottoindicate; sono stampate nella lingua nazionale, o almeno in una delle lingue nazionali, dello Stato che rilascia la patente. Le ultime due pagine interne sono due pagine affiancate conformi al modello 3 sotto riportato e sono stampate in francese. Le pagine interne che precedono queste due pagine riproducono in varie lingue di cui obbligatoriamente l'inglese, lo spagnolo ed il russo, la prima di tali due pagine.

3. Le indicazioni manoscritte o dattilografate apposte sulla patente saranno in caratteri latini o in corsivo detto inglese.

4. Le Parti contraenti che rilasciano o che autorizzano il rilascio delle patenti internazionali di guida il cui foglietto di copertina è stampato in una lingua che non è nè l'inglese, nè lo spagnolo, nè il francese, nè il russo, comunicheranno al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la traduzione in tale lingua del testo del modello n.3 sottoindicato.

Pagina modello n.1. (Facciata anteriore del primo foglietto di copertina)

(1)
..... Circolazione automobilistica internazionale PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA N. Convenzione sulla circolazione stradale dell'8.11.1968 Valida fino al..... (2) Rilasciata da..... a..... il..... Numero della patente nazionale di guida..... <div style="text-align: center;">  </div> (3)

(1) Nome dello Stato che ha rilasciato la patente e sigla distintiva di tale Paese, definita all'allegato 3.

(2) Tre anni dopo la data di rilascio o alla data di scadenza di validità della patente nazionale di guida, a quella delle due date che precede l'altra.

(3) Firma dell'autorità o dell'associazione che rilascia la patente.

(4) Sigillo o timbro dell'autorità o dell'associazione che rilascia la patente.

Pagina modello n.2
Retro del primo foglietto di copertina

.....
La presente patente non è valida per la circolazione sul
territorio di.....
.....

Essa è valida sui territori di ogni altra Parte contraente. Le
categorie di veicoli per la guida dei quali essa è valida sono
stabilite alla fine del libretto.

(2)

La presente patente non esonera in alcun modo il suo titolare
dall'obbligo di conformarsi in ogni Stato in cui circola alle
leggi ed ai regolamenti relativi allo stabilirsi o all'esercitare
una professione. In particolare, il permesso cessa di essere
valido in uno Stato se il suo titolare vi stabilisce la propria
residenza abituale.

.....
(1) Dovrà essere indicato in questo spazio il nome della Parte
contraente in cui il titolare ha la propria residenza abituale.

(2) Spazio riservato all'iscrizione facoltativa della lista delle
Parti contraenti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Modello N.3
Pagina di sinistra

INDICAZIONI RELATIVE AL CONDUCENTE

Cognomi.....1.
 Nomi (1).....2.
 Luogo di nascita (2).....3.
 Data di nascita (3).....4.
 Domicilio.....5.

CATEGORIE DI VEICOLI PER LE QUALI E'VALIDA LA PATENTE

Motocicli	A
Autoveicoli diversi da quelli della categoria A, il cui peso massimo autorizzato non supera 3.500 kg (7.700 libbre) e con non più di otto posti a sedere oltre quello del conducente.	B
Autoveicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato supera 3.500 kg. (7.700 libbre).	C
Autoveicoli adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre quello del conducente.	D
Complesso di veicoli il cui trattore rientra nella o nelle categorie B,C e D per le quali il conducente è abilitato, ma che non rientrano essi stessi in tale o in tali categorie.	E

CONDIZIONI RESTRITTIVE DI UTILIZZAZIONE (5).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(1) I nomi del padre o del marito possono essere inseriti in questo spazio.

(2) Lasciare in bianco se il luogo di nascita non è conosciuto.

(3) Se la data di nascita non è conosciuta indicare l'età approssimativa alla data del rilascio della patente.

(4) Sigillo o timbro dell'autorità o dell'associazione che rilascia la patente. Tale sigillo o timbro sarà apposto di fronte

Modello n.3
Pagina di destra

1
2
3
4
5
A	(4)
B	(4)
C	(4)
D	(4)
E	(4)

Fotografia

(4)

Firma del titolare...

ESCLUSIONI:

Il titolare è scaduto dal diritto di guidare sul territorio di.....

A.....(7)

fino al
il.....
.....(8) (8)

Il titolare è scaduto dal diritto di guidare sul territorio di.....

A.....(7)
A.....

fino al.....
il.....
.....(8).....(8)

alle categorie A,B,CD ed E soltanto se il titolare è abilitato a guidare i veicoli della categoria in questione:

(5) Per esempio "Obbligo di lenti", "Valido soltanto per la guida del veicolo n....", "Con riserva dell'adattamento del veicolo per la guida da parte di un amputato ad una gamba".

(6) In mancanza, impronta del pollice

(7) Nome dello Stato

(8) Firma e sigillo o timbro dell'autorità che ha annullato la validità della patente sul proprio territorio. Nel caso in cui gli spazi previsti per le esclusioni sulla presente pagina siano già tutti utilizzati, le esclusioni supplementari potranno essere scritte sul retro .

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE LA CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE
APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968

LE PARTI CONTRAENTI, PARTI ALLA CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE APERTA
ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968,
IN VISTA di stabilire una maggiore uniformità delle norme relative alla circo-
lazione stradale in Europa,
HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo primo.

1. Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, prenderanno i provvedimenti appropriati affinché le norme relative alla circolazione stradale in vigore sul loro territorio siano sostanzialmente conformi con le disposizioni dell'Annesso al presente Accordo.
2. Sempre che non siano incompatibili in alcun punto con le disposizioni dell'Annesso al presente Accordo,
 - a) tali norme possono non riprendere quelle determinate disposizioni applicantisi a situazioni che non si presentano sul territorio delle Parti contraenti in causa;
 - b) tali norme possono contenere disposizioni non previste nel presente Annesso.
3. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contraenti a prevedere sanzioni penali per qualunque infrazione alle disposizioni dell'Annesso incorporate nelle loro norme di circolazione.

Articolo 2

1. Il presente Accordo sarà aperto fino al 31 dicembre*1972 alla firma degli
-

* In conformità con la decisione adottata dal Comitato dei Trasporti Interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il quale l'Accordo sarà aperto alla firma è stato prorogato fino al 31 dicembre 1972.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Stati che sono firmatari della Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi hanno aderito e che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, o ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione.

2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica dopo che lo Stato avrà ratificato la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

3. Il presente Accordo rimarrà aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che è Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale.

Articolo 3

1. Ogni Stato potrà al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Accordo o vi aderirà o ad ogni successivo momento, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che l'Accordo diviene applicabile a tutti i territori o ad uno qualunque tra essi di cui assicura i rapporti internazionali. L'Accordo diverrà applicabile al territorio o ai territori designato(i) nella notifica trenta giorni dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notifica o alla data di entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.

2. Ogni Stato che avrà effettuato una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo potrà in qualsiasi data successiva, con notifica diretta al Segretario generale, dichiarare che l'Accordo cesserà di essere applicabile al territorio designato nella notifica e l'Accordo cesserà di essere applicabile al detto territorio un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notifica.

Articolo 4.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascun Stato che ratificherà il presente Accordo o vi aderirà dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di detto Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
3. Se la data di entrata in vigore come risulta dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è precedente a quella che risulta dall'applicazione dell'Articolo 47 della Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, è a quest'ultima data che il presente Accordo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5.

Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo abrogherà e sostituirà, nei rapporti tra le Parti contraenti, le norme concernenti la circolazione stradale contenute nell'Accordo europeo che completa la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950 nonché l'Accordo europeo relativo all'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale, relativo alle dimensioni ed ai pesi dei veicoli ammessi a circolare su alcune strade delle Parti contraenti in data 16 settembre 1950.

Articolo 6.

1. Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti all'Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto delle motivazioni, sarà inviato al Segretario Generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di far sapere al Segretario Generale entro un termine di dodici mesi a seguito della data di questa comunicazione: a) se accettano l'emendamento,

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

oppure b) se esse lo respingono, oppure c) se esse desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario Generale trasmetterà altresì il testo dell'emendamento proposto agli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo.

2. a) Ogni proposta di emendamento che sia stata comunicata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo sarà ritenuta accettata se, entro il termine di dodici mesi surriferito, meno di un terzo delle Parti contraenti informano il Segretario Generale sia che respingono l'emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni accettazione od ogni rifiuto dell'emendamento proposto, nonché ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevuti durante il termine specificato di dodici mesi è inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrerà in vigore sei mesi dopo la scadenza del termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l'emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo;

b) Ogni Parte contraente la quale, durante il termine surriferito di dodici mesi, abbia respinto una proposta di emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà, in ogni tempo dopo la scadenza di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.

3. Se un emendamento proposto non è stato accettato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario Generale che esse respingono l'emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo, il Segretario Generale convocherà una conferenza al fine di esaminare l'emendamento proposto od ogni altra proposta che gli venisse presentata in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.

4. Se una conferenza è convocata in conformità con le norme del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli al più tardisei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate da tale Conferenza oltre all'emendamento proposto, e comunicherà tali proposte almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza.

5. a) Ogni emendamento al presente Accordo sarà ritenuto accettato se è stato adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza, purché tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e questo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, durante questo periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l'emendamento.

b) Ogni Parte contraente che avrà respinto un emendamento durante il periodo sopraindicato di dodici mesi potrà in ogni tempo notificare il Segretario generale che essa lo accetta ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrerà in

vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o alla fine del periodo sopraindicato di dodici mesi, se tale data è posteriore alla precedente.

6. Se la proposta di emendamento non è considerata accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una Conferenza, la proposta di emendamento sarà considerata respinta.

7. A prescindere dalla procedura di emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'annesso al presente Accordo può essere modificato per via di accordo tra le Amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'Amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all'ottenimento di una autorizzazione speciale a tal fine o all'approvazione di un organo legislativo il consenso dell'Amministrazione competente della Parte contraente in oggetto alla modifica dell'annesso sarà considerato come dato quando tale Amministrazione avrà dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L'accordo tra le Amministrazioni pertinenti potrà prevedere che le antiche disposizioni dell'annesso rimangano in vigore in tutto o in parte, per un periodo transitorio, contemporaneamente alle nuove. Il Segretario Generale stabilirà la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

8. Ciascun Stato al momento in cui firmerà, o ratificherà il presente Accordo o vi aderirà, notificherà al Segretario generale nome ed indirizzo della sua Amministrazione competente a dare il benestare previsto al paragrafo 7 del presente articolo.

Articolo 7

Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo con notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica. Ogni Parte contraente la quale cessi di essere Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, cesserà alla stessa data di essere Parte al presente Accordo.

Articolo 8

Il presente Accordo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, nonché in ogni momento in cui cessera di essere in vigore la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968.

Articolo 9

1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti alla controversia non avrebbero potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, sarà sottoposta ad arbitrato se una qualunque delle Parti contraenti alla controversia lo domanda e sarà di conseguenza deferita a uno o più arbitri prescelti di comune accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o degli arbitri una qualunque di dette Parti potrà domandare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di nominare un arbitro unico dinanzi al quale la controversia sarà rinviata per la decisione.

2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo sarà obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.

Articolo 10

Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di prendere i provvedimenti compatibili con le norme dello Statuto delle Nazioni Unite e limitati alle esigenze dettate dalle circostanze, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.

Articolo 11

1. Ogni Stato potrà, all'atto della firma del presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 9 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avrà effettuato tale dichiarazione.
2. Le riserve al presente Accordo, diverse dalla riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a patto che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che esse siano confermate in detto strumento.
3. Ogni Stato, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, notificherà per iscritto al Segretario generale in quale misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1960 si applicano al presente Accordo. Le riserve che non fossero state oggetto della notifica effettuata all'atto del deposito dello strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, saranno ritenute non applicarsi al presente Accordo.
4. Il Segretario Generale comunicherà le riserve e notifiche effettuate in applicazione del presente articolo, a tutti gli Stati di cui all'art. 2 del presente Accordo.
5. Ogni Stato il quale abbia effettuato una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtù del presente articolo, potrà, in ogni tempo, ritirarla con

notifica indirizzata al Segretario generale.

6. Ogni riserva effettuata in conformità con il paragrafo 2 o notificata in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo

a) modifica, per la Parte contraente che ha effettuato o notificato detta riserva, le disposizioni dell'Accordo che sono oggetto della riserva entro i limiti di quest'ultima;

b) modifica queste disposizioni entro i medesimi limiti per le altre Parti contraenti per quanto riguarda i loro rapporti con la Parte contraente che ha effettuato o ha notificato la riserva.

Articolo 12

Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Accordo, il Segretario general notificherà alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all'articolo 2:

- a) le firme, ratifiche ed adesioni a titolo dell'articolo 2;
- b) le notifiche e dichiarazioni a titolo dell'articolo 3;
- c) le date di entrata in vigore del presente Accordo in virtù dell'articolo 4;
- d) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo in conformità con i paragrafi 2, 5 e 7 dell'articolo 6;
- e) le denunce a titolo dell'articolo 7;
- f) l'abrogazione del presente Accordo a titolo dell'articolo 8.

Articolo 13

Dopo il 31 dicembre* 1972, l'originale del presente Accordo sarà depo-

* In conformità con la decisione presa dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il quale l'Accordo sarebbe aperto alla firma è stato prorogato fino al 31 dicembre 1972.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sitato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Ginevra, il primo maggio mille novecentosettantuno, in un solo esemplare, nelle lingue inglese, francese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.

ANNESSO

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente annesso, per "Convenzione" si intende la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968.
2. Il presente annesso contiene unicamente integrazioni e modifiche apportate alle disposizioni corrispondenti della Convenzione.
3. Ad Articolo primo della Convenzione (Definizioni)
Alinea c)
Detto alinea andrà letto come segue: "Per "centro abitato" si intende un'area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso e di uscita sono specificamente indicate come tali";
Alinea n)
I veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non supera 400 kg (900 libbre) saranno assimilati ai motocicli.
Alinea addizionale, da inserire alla fine di detto Articolo
Tale alinea sarà redatto come segue: " Sono assimilate ai pedoni le persone che spingono o trainano una carrozzella per bambini, malati o infermi, o ogni altro veicolo di piccole dimensioni e senza motore, nonché le persone che conducono a mano, mentre camminano, un ciclo o un ciclomotore, nonché gli infermi che viaggiano in una sedia a rotelle da essi stessi azionata o che circola ad andatura di passo".
4. Ad Articolo 3 della Convenzione (Obblighi delle Parti contraenti)
Paragrafo 4.
Le misure che sono oggetto del presente paragrafo non potranno né modificare la portata dell'Articolo 39 della Convenzione, né rendere facoltativa la disposizione in esso contenuta.
5. Ad Articolo 6 della Convenzione (Ingiunzioni date dagli agenti preposti alla circolazione)

Paragrafo 3

Le disposizioni del presente paragrafo, che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie.

6. Ad Articolo 7 della Convenzione (Norme generali)Paragrafo 2

Le disposizioni di detto paragrafo che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie.

Paragrafi addizionali da inserire alla fine del presente Articolo

Detti paragrafi saranno redatti come segue:

"Gli utenti della strada debbono dar prova di grande prudenza in presenza di bambini, di infermi, in particolare di ciechi muniti di bastone bianco ed in presenza di persone anziane.

I conducenti devono stare attenti che i propri veicoli non disturbino gli altri utenti della strada e non danneggino le proprietà confinanti con la strada, soprattutto non provochino rumore, polvere o fumo quando essi siano evitabili."

7. Ad Articolo 8 della Convenzione (Conducenti)Paragrafo 2

La norma di detto paragrafo che è una raccomandazione nella Convenzione, sarà obbligatoria.

8. Ad Articolo 9 della Convenzione (Greggi)

La norma del presente Articolo, che è una raccomandazione nella Convenzione sarà obbligatoria.

9. Ad Articolo 10 della Convenzione (Posizione sulla carreggiata)

Il titolo andrà letto come segue: "Posizione sulla strada".

Paragrafo integrativo da inserire subito dopo il paragrafo 1 di questo Articolo

Detto paragrafo sarà redatto come segue:

"a) Ogni conducente deve, salvo casi di forza maggiore, servirsi esclusivamente delle strade, carreggiate o corsie, se esistono, riservate alla circolazione di utenti della sua categoria.

b) I ciclomotoristi, i ciclisti ed i conducenti di veicoli senza motore, nel caso che non esistano carreggiate o corsie ad essi riservate possono, se ciò è possibile senza intralcio per gli altri utenti della strada, utilizzare nel senso della circolazione ogni eventuale banchina transitabile."

10. Ad Articolo 11 della Convenzione (Sorpasso e circolazione per file)

Paragrafo 5, alinea b)

Tale disposizione non sarà applicata.

Paragrafo 6 alinea b)

In conseguenza della non-applicazione dell'alinea b) del paragrafo 5 del presente Articolo, la disposizione contenuta nell'ultima parte di frase di detto alinea non sarà applicata.

Paragrafo 8, alinea b)

Tale alinea sarà redatto come segue: "Immediatamente prima e su i passaggi a livello non provvisti di barriere o di semi-barriere, salvo che la circolazione vi sia regolata da segnali semaforici del tipo utilizzato alle intersezioni stradali".

11. Ad Articolo 12 della Convenzione (Incroci)

Paragrafo 2

Tale paragrafo sarà redatto come segue: "Sulle strade di montagna e sulle strade a forte pendenza aventi analoghe caratteristiche, in cui l'incrocio è impossibile o difficile, il conducente del veicolo che scende deve accostare il proprio veicolo per lasciar passare ogni veicolo che sale, salvo il caso in cui le piazzole che permettono ai veicoli di ricoverarsi siano disposte lungo la carreggiata in modo tale che, tenuto conto della velocità e della posizione dei veicoli, il veicolo che sale disponga dinanzi a sé di una piazzola e che una retromarcia di uno dei veicoli sia necessaria se il veicolo che sale non si accosti su tale piazzola. Nel caso in cui uno dei due veicoli che stanno per incrociare debba fare retromarcia per consentire l'incrocio, i veicoli con rimorchio hanno la priorità sugli altri, gli autocarri pesanti su quelli leggeri, gli autobus sugli autocarri. Se si tratta di veicoli della stessa categoria è il conducente del veicolo che scende che deve fare retromarcia

salvo se questa manovra si presenta chiaramente più facile per il conducente del veicolo che sale, in particolare se esso si trova nelle vicinanze di una piazzola".

12. Ad. Articolo 13 della Convenzione (Velocità e distanza tra i veicoli)

Paragrafo 4.

Tale paragrafo, compresi i suoi alinea a) e b) sarà redatto come segue:
"Fuori dai centri abitati, sulle strade dove una sola corsia è adibita alla circolazione nel senso in questione, allo scopo di agevolare i sorpassi, i conducenti di veicoli soggetti a limitazioni particolari di velocità e di veicoli o di complessi di veicoli la cui lunghezza fuori tutto superi 7m (23 piedi) devono, salvo che non effettuino una manovra di sorpasso o non si apprestino ad effettuarla, mantenere tra i loro veicoli ed i veicoli a motore che li precedono una distanza tale che i veicoli che li sorpassano possano servirsi senza pericolo dello spazio lasciato libero davanti al veicolo. Questa disposizione non è tuttavia applicabile quando la circolazione è molto intensa né quando il sorpasso è vietato."

13. Ad Articolo 14 della Convenzione (Prescrizioni generali per le manovre)

Tale paragrafo sarà redatto come segue: "Ogni conducente che vuole eseguire una manovra, come uscire da una fila di veicoli in sosta o entrarvi, spostarsi a destra o a sinistra sulla carreggiata in particolare per cambiare corsia, svoltare a destra o a sinistra per percorrere un'altra strada o per entrare in una proprietà fiancheggiante la strada, deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che può farlo senza rischiare di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada che lo seguono, lo precedono o stanno per incrociarlo, tenuto conto della loro posizione, della loro direzione e della loro velocità".

14. Ad Articolo 15 della Convenzione (Prescrizioni particolari relative ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico)

La disposizione di questo Articolo, che è una raccomandazione nella Convenzione, sarà obbligatoria.

15. Ad Articolo 18 della Convenzione (Intersezioni ed obbligo di cedere il passaggio)
Paragrafo 3

Tale paragrafo sarà redatto come segue: "Ogni conducente che si immetta da una proprietà fiancheggiante la strada su di una strada, è tenuto a cedere il passaggio agli utenti che circolano su detta strada".

Paragrafo 4, alinea b)

Tale alinea sarà redatto come segue: "Negli Stati in cui il senso di circolazione è a sinistra, la precedenza alle intersezioni è regolata da un segnale stradale o da una segnalazione orizzontale".

16. Ad Articolo 20 della Convenzione (Prescrizioni applicabili ai pedoni)
Paragrafo 1

Tale paragrafo sarà redatto come segue: "I pedoni devono per quanto possibile evitare di utilizzare la carreggiata, ma se la utilizzano, essi debbono farlo con prudenza e non debbono senza necessità disturbare o intralciare la circolazione."

Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 2 del presente Articolo

Tale paragrafo sarà redatto come segue: "Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 di detto Articolo della Convenzione, gli infermi che viaggiano in una sedia scorrevole, possono in tutti i casi circolare sulla carreggiata."

Paragrafo 4

Tale paragrafo sarà redatto come segue: "Quando i pedoni circolano sulla carreggiata in applicazione del paragrafo 2, del paragrafo addizionale da leggere immediatamente dopo questo paragrafo 2, e del paragrafo 3 del presente Articolo, essi debbono tenersi il più possibile accostati al ...bordo della carreggiata".

Paragrafo 5

Tale paragrafo sarà letto come segue:

" a) Al di fuori dei centri abitati, quando i pedoni circolano sulla carreggiata, essi devono tenersi, salvo che ciò non metta a repentaglio la loro

sicurezza e salvo circostanze particolari, sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un ciclo, un ciclomotore o un motociclo, gli infermi che viaggiano in una sedia scorrevole ed i gruppi di pedoni accompagnati da una guida o che formano un corteo, debbono tenersi sul lato della carreggiata che corrisponde al senso della circolazione. Salvo che essi formino un corteo, i pedoni che circolano sulla carreggiata debbono, se possibile, camminare in fila semplice se la sicurezza della circolazione lo esige, in particolare in caso di cattiva visibilità o della forte densità della circolazione dei veicoli."

b) Le disposizioni dell'alinea a) del presente paragrafo possono essere rese applicabili nei centri abitati.

Paragrafo 6, alinea c)

Tale alinea sarà redatto come segue: "Per attraversare al di fuori di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segnaletica sulla carreggiata, i pedoni non debbono immettersi sulla carreggiata prima di essersi assicurati che possono farlo senza intralciare la circolazione dei veicoli; i pedoni debbono attraversare la carreggiata perpendicolarmente al suo asse".

17. Ad Articolo 21 della Convenzione (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni)

Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1 di questo Articolo.

Questo paragrafo sarà redatto come segue: "Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 7 e del paragrafo 1 dell'Articolo 13 della Convenzione, allorché non esiste sulla carreggiata un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segnaletica sulla carreggiata, i conducenti che svoltano per immettersi su un'altra strada devono farlo solo lasciando passare, salvo anche ad arrestarsi all'occorrenza, i pedoni che

si trovino sulla carreggiata di questa altra strada alle condizioni previste al paragrafo 6 dell'Articolo 20 della Convenzione".

Paragrafo 3

Questa disposizione non sarà applicata.

18. Ad Articolo 23 della Convenzione (fermata e sosta)

Paragrafo 1

Questo paragrafo sarà redatto come segue: "Fuori dei centri abitati, i veicoli e gli animali in fermata o in sosta debbono essere posti per quanto possibile fuori della carreggiata. Nei centri abitati e fuori di essi, veicoli ed animali non debbono essere posti sulle piste ciclabili, né sui marciapiedi o sulle banchine pedonali salvo quando consentito dalla legislazione nazionale applicabile."

Paragrafo 2

Questo alinea sarà redatto come segue: "I veicoli diversi dai cicli a due ruote, dai ciclomotori a due ruote o dai motocicli a due ruote senza side-car non debbono sostare in doppia fila sulla carreggiata. I veicoli fermi o in sosta, con riserva dei casi in cui la disposizione dei luoghi permette diversamente, devono essere disposti parallelamente al bordo della carreggiata."

Paragrafo 3, alinea a)

Tale alinea sarà redatto come segue: "La fermata e la sosta di un veicolo sono vietati sulla carreggiata:

- i) a meno di 5 metri prima degli attraversamenti pedonali, sugli attraversamenti e passaggi pedonali, su quelli ciclabili e sui passaggi a livello;
- ii) sui binari tramviari o ferroviari che si trovino sulla carreggiata, od in vicinanza di detti binari, ove da questa fermata o sosta dovesse derivare ostacolo alla circolazione dei trams e dei treni;

Testo addizionale, da inserire immediatamente dopo il punto ii) di questo
alinea

Questo testo sarà redatto come segue: " Presso le intersezioni, a meno di 5 metri (16piedi 1/2) dal prolungamento del filo più vicino della carreggiata trasversale, come pure entro le intersezioni stesse, salvo indicazioni contrarie date a mezzo della segnaletica;

Paragrafo 3, alinea b

Testo addizionale, da inserire immediatamente dopo il punto iii) di tale alinea

Tale testo sarà redatto come segue: "Nei luoghi in cui il veicolo in sosta possa nascondere o mascherare un segnale stradale o un segnale semaforico alla vista degli utenti della strada".

Paragrafo 3, alinea c)1)

Tale disposizione sarà redatta come segue: "In prossimità dei passaggi a livello, per la distanza che sarà stabilita dalla legislazione nazionale ed a meno di m.15 da una parte e dall'altra delle fermate autobus, filobus e trams, salvo che la legislazione nazionale non preveda distanze minori".

Paragrafo 3, alinea c)2)

Questa disposizione non sarà applicata.

Paragrafo 5

Questo paragrafo sarà redatto come segue: " Ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozetta, nonché ogni rimorchio, agganciato o no, fermo sulla carreggiata fuori di un centro abitato, deve essere presegnalato agli altri conducenti che sopraggiungono in guisa che questi siano avvertiti in anticipo della presenza del veicolo fermo/:

- i) quando il conducente è stato costretto a fermare il suo veicolo in un luogo in cui la fermata è vietata, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3b) i) o ii) di questo articolo della Convenzione,
- ii) quando le condizioni sono tali che i conducenti che si avvicinano non possono accorgersi in tempo, o lo possono solo con gravi difficoltà, dell'ostacolo costituito dal veicolo fermo.
- b) le disposizioni dell'alinea a) del presente paragrafo possono essere rese vaevoli anche nei centri abitati.
- c) Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano l'utilizzazione di uno dei dispositivi di cui al paragrafo 56 dell'Allegato 5 della Convenzione".

19. Ad Articolo 25 della Convenzione (Autostrade e strade affini)

Paragrafo 1

Tale paragrafo sarà redatto come segue: Sulle autostrade, nonché sulle strade di raccordo delle autostrade alla viabilità ordinaria segnalate come autostrade:

a) La circolazione è vietata ai pedoni, agli animali, alle biciclette, ai ciclomotori se non sono assimilati, ai motocicli ed a tutti i veicoli diversi dagli autoveicoli e dai loro rimorchi, nonché agli autoveicoli ed ai loro rimorchi che non siano per costruzione, suscettibile di raggiungere in piano una velocità prestabilita fissata dalla legislazione nazionale, ma che non può comunque essere inferiore a 40 km/ora;

b) è vietato ai conducenti:

i) fermare i loro veicoli o sostare se non nei luoghi di sosta autorizzati; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo, il conducente deve sforzarsi di portarlo fuori della carreggiata e anche fuori delle corsie di emergenza e, se non può farlo, deve segnalare immediatamente a distanza la presenza del veicolo per avvisare sufficientemente in anticipo gli altri conducenti che si avvicinano; se si tratta di uno dei veicoli a cui si applica il paragrafo 5 dell'Articolo

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

23 della Convenzione, si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano l'utilizzazione di uno dei dispositivi previsti al paragrafo 56 dell'Allegato 5 alla Convenzione;

ii) di fare conversione ad U, o retromarcia o invadere lo spartitraffico di terreno centrale, compresi i raccordi trasversali colleganti le due carreggiate tra di loro".

Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1 di questo Articolo

Tale paragrafo sarà redatto come segue: "Quando un'autostrada comporta 3 o più corsie per ogni senso di circolazione è vietato ai conducenti di veicoli da trasporto merci di peso a pieno carico superiore a 35 q.li, o di complessi di veicoli lunghi più di 7 metri, di impegnare altre corsie all'infuori della prima e della seconda a partire dal bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione".

Paragrafo 4

Tale paragrafo sarà redatto come segue: "Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente Articolo così come redatto sopra, e del paragrafo addizionale da inserire immediatamente dopo tale paragrafo 1, nonché dei paragrafi 2 e 3 di questo Articolo della Convenzione, sono assimilate alle autostrade le altre strade riservate alla circolazione automobilistica debitamente segnalate come tali ed alle quali le proprietà laterali non hanno accesso."

20. Ad. Articolo 27 della Convenzione (Prescrizioni particolari applicabili ai ciclisti, ai ciclomotoristi, ed ai motociclisti).

Paragrafo 2

Tale paragrafo sarà redatto come segue: "E' vietato ai ciclisti di circolare senza tenere il manubrio con almeno una mano, farsi trainare da un altro veicolo, o trasportare, trainare o spingere oggetti che disturbino la guida o che siano pericolosi per gli altri utenti della strada. Le stesse

disposizioni si applicano nei confronti dei ciclomotoristi e dei motociclisti ma, in più, questi debbono tenere il manubrio con le due mani, salvo eventualmente per dare una segnalazione prescritta conformemente alla Convenzione".

Paragrafo 4.

Tale paragrafo andrà redatto come segue: "I ciclomotoristi possono essere autorizzati a circolare sulle piste ciclabili e può anche esser loro vietato di circolare sulla restante carreggiata, se ciò è utile."

21. Ad Articolo 29 della Convenzione (Veicoli su rotaie)

Paragrafo 2.

Tale paragrafo sarà redatto come segue: "Norme speciali diverse da quelle indicate al Capitolo II della Convenzione potranno essere adottate per la circolazione su strada dei veicoli su rotaie. Tuttavia, tali norme non potranno essere contrarie alle disposizioni del paragrafo 7 dell'Articolo 18 della Convenzione".

Paragrafo addizionale, da inserire alla fine del presente Articolo.

Tale paragrafo sarà redatto come segue: "Il sorpasso dei veicoli su rotaie, in movimento o in o sosta, la cui sede insista sulla carreggiata, si esegue dalla parte corrispondente al senso di circolazione. Se l'incrocio ed il sorpasso non possono effettuarsi da questa parte, a causa delle ristrettezza di spazio, tali manovre possono effettuarsi dalla parte opposta a quella corrispondente al senso di circolazione, a condizione di non intralciare né mettere in pericolo gli utenti circolanti in senso inverso. Sulle carreggiate a senso unico il sorpasso si può effettuare dalla parte opposta a quella del senso di circolazione, quando le esigenze della circolazione lo giustificano".

22. Ad Articolo 30 della Convenzione (Carico dei veicoli)Paragrafo 4.

L'inizio di questo paragrafo sarà redatto come segue: "I carichi che sporgono la sagoma del veicolo in avanti, verso dietro o sui lati, debbono essere segnalati in modo ben visibile in tutti i casi in cui le loro sporgenze rischiano di non essere viste dai conducenti degli altri veicoli; tra il calar della notte ed il levar del giorno, nonché negli altri momenti in cui la visibilità è insufficiente, queste segnalazioni devono essere fatte davanti con una luce bianca ed un dispositivo rifrangente bianco e dietro con una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a motore..."

Paragrafo 4, alinea b.

Tale alinea sarà redatto come segue: "Tra il calar della notte ed il levar del giorno, e negli altri momenti in cui la visibilità è insufficiente, i carichi sporgenti lateralmente oltre la sagoma del veicolo in modo tale che la loro estremità laterale venga a trovarsi a più di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce anteriore di posizione del veicolo debbono essere segnalati verso l'avanti, e analogamente debbono essere segnalati verso il dietro quelli la cui estremità laterale si trova a più di 0,40 m. (16 Pollici) dal bordo esterno della luce di posizione posteriore rossa del veicolo".

23. Articolo addizionale, da inserire immediatamente dopo l'Articolo 30 della Convenzione

Tale Articolo sarà redatto come segue:

"(Trasporto di passeggeri)"

I passeggeri non dovranno essere trasportati in numero tale, o in maniera tale da rappresentare un pericolo".

24. Ad Articolo 31 della Convenzione (Comportamento in caso di incidente).Paragrafo 1Alinea addizionale, da inserire alla fine di questo paragrafo.

Tale alinea sarà redatto come segue: "Se l'incidente ha provocato solo danni materiale e se una delle parti lese non è presente, le persone implicate nell'incidente debbono, per quanto possibile, fornire sul posto le proprie generalità ed indirizzo ed in ogni caso fornire al più presto queste informazioni alla parte lesa tramite la via più diretta o altrimenti tramite la polizia".

25. Ad Articolo 32 della Convenzione (Illuminazione; Prescrizioni generali)Paragrafo 6, alinea a)

Tale paragrafo sarà redatto come segue: "Le carrozzelle da bambino, di malati o d'infermi, e tutti gli altri veicoli di piccole dimensioni e senza motore, spinte o trainate da pedoni;"

Paragrafo 7

Tale paragrafo sarà redatto come segue:

- "a) Di notte quando circolano sulla carreggiata:
- i) i gruppi di pedoni condotti da una guida o formanti corteo devono essere equipaggiati dal lato del traffico almeno da una luce bianca o gialla-selettiva rivolta verso l'avanti, e da una luce rossa all'indietro, oppure da un'uncia luce arancione rivolta nelle due direzioni;
 - ii) i conducenti di animali da traino, da carico, da sella e quelli di bestiame devono essere equipaggiati dal lato del traffico almeno da una luce bianca o gialla-selettivo rivolta verso l'avanti e da una luce rossa all'indietro, oppure da un'unica luce arancione visibile nelle due direzioni.
- b) Le luci previste all'alinea a) del presente paragrafo non sono, tuttavia obbligatorie circolando in un centro abitato adeguatamente illuminato".

26. Ad Articolo 34 della Convenzione (Deroghe)Paragrafo 2

Tale paragrafo sarà redatto come segue: " I conducenti di veicoli prioritari, quando la loro circolazione è indicata dagli speciali dispositivi di segnalazione del veicolo e con riserva di non mettere in pericolo gli altri utenti della strada, non sono tenuti all'osservanza in tutto o in parte delle norme del capitolo II della Convenzione, comprese le modifiche apportatevi dal presente Accordo, diverse da quelle del paragrafo 2 del suo Articolo 6. I conducenti di questi veicoli possono azionare tali dispositivi speciali di segnalazione solo nei casi giustificati dall'urgenza della loro missione".